

STATUTO A.I.C. ANGELI IN CORSIA ODV-ETS

Art. 1 Costituzione e Denominazione

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini della Regione Campania che intendano concorrere in forma associata al perseguimento del **Bene Comune** per un migliore funzionamento della sanità regionale, senza sostituirsi agli enti e alle funzioni ad essa preposti, e per l'educazione sanitaria dei cittadini, è **costituita**, - in applicazione delle norme della legge 6 giugno 2016, n. 106 e del decreto del legislativo 3 luglio 2017, n. 117 -, **l'associazione di volontariato, O.D.V., "Angeli in Corsia Regionale Campania"**, in acronimo **"O.D.V. A.I.C. REGIONALE CAMPANIA - ETS"**, **per promuovere, sostenere e valorizzare la partecipazione delle persone e degli enti associativi, all'esercizio individuale e collettivo della solidarietà sociale volontaria in ospedale e nei luoghi di cura e assistenza, e alla promozione della cultura sanitaria.** L'ente ha struttura e contenuti democratici; ha durata illimitata; ha sede in Sarno in corso Vittorio Emanuele 18. L'assemblea, senza modificare lo Statuto, potrà deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio regionale.

Art.2 Principi e obiettivi

L'Associazione, con il fine esclusivo di promuovere la solidarietà sociale nell'ambito dell'assistenza e della cultura sociosanitaria, aggrega volontari e associazioni ospedaliere e socio sanitarie in una libera organizzazione, nella quale i partecipanti, che si impegnano a dividerne i principi, le finalità e i progetti del volontariato regionale, conservano la propria particolare autonomia, sia personale che associativa, nello svolgimento del volontariato ospedaliero.

Ispirandosi al Vangelo e agli obbiettivi del fondatore del volontariato ospedaliero Erminio Longhini, **l'associazione, assumendo i principi della Costituzione della Repubblica italiana, strutturandosi come associazione democratica, apartitica e aconfessionale, esclude qualsiasi fine di lucro, anche indiretto, operando esclusivamente per fini solidali e di cultura civica.**

È compito dell'organizzazione di volontariato A.I.C. Regionale Campania esercitare in via principale le attività previste dall'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al comma 1, alle lettere:

- a) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- r) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;**
- u) **erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate** o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- w) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.**

In sintesi, **integra, senza sostituirsi**, i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni sanitarie nelle quali svolge la sua attività;

- a) **collabora con le Istituzioni regionali** per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute e al benessere, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste

dalla normativa vigente; con l'esclusione però dell'assunzione di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale istituzionale e sanitario, medico e paramedico;

b) **si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio psicologico e morale a favore dell'ammalato e di tutti i bisognevoli di sostegno nel disagio personale;**

c) **si propone come coordinatore a livello regionale**, assicurando collaborazione, assistenza, consulenza ai volontari e alle associazioni aderenti, incoraggiandone le attività di promozione di programmi comuni, di organizzazione di eventi formativi, educativi e culturali;

d) **svolge funzioni di rappresentanza** delle persone e delle associazioni aggregate presso le Istituzioni, le Associazioni, gli Enti pubblici.

Art. 3 Aderenti e modalità di adesione

Sono soci dell'OdV "A.I.C. Regionale Campania - ETS" le persone, gli Enti ODV e le Associazioni locali, con esplicito orientamento al volontariato sanitario ospedaliero e domiciliare, che, avendone fatto richiesta personale, ovvero a mezzo del loro legale rappresentante, e che, essendo stati ammessi, con delibera del direttivo Regionale, aderiscono all'associazione, ne accettano lo statuto, ne condividono i principi e le finalità, si impegnano a collaborare alla deliberazione delle attività sociali ed a partecipare efficacemente alla realizzazione delle stesse.

Art. 4 Diritti e Doveri

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Eleggono liberamente e democraticamente gli organi dell'Associazione; approvano lo Statuto, le modifiche e i Regolamenti e sono tenuti a osservarli. Possono farsi promotori di iniziative e progetti.

Hanno l'obbligo di versare la quota sociale nella misura e con le modalità approvate dall'Assemblea; collaborano alle iniziative e alla realizzazione di progetti associativi; partecipano alla formazione comune.

A seguito della perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non si ha diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né possono esser vantati diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 Cessazione del rapporto associativo

Perdono la qualità di socio le persone, gli enti e le associazioni che:

a) abbiano esercitato il diritto di recesso; b) siano decadute per il venir meno dei requisiti di ammissione a socio; c) siano esclusi per gravi motivi, tra gli altri il mancato rispetto del presente Statuto, la condotta pregiudizievole contro il buon andamento associativo e l'immagine dell'Associazione, la violazione dei principi fondanti; d) non abbiano versato per due anni consecutivi la quota associativa; e) abbiano mancato di partecipare consecutivamente a tre Assemblee dei soci, senza farsi rappresentare almeno per delega. La decadenza di cui alla lett.b) e l'esclusione per gravi motivi di cui alla lett. c) nonché per le cause previste alle lett. d) ed e) sono deliberate dal Direttivo e sottoposte al voto dell'Assemblea.

Il socio potrà ricorrere, nel termine di 60 giorni, al Collegio dei Probiviri che delibererà in via definitiva e inappellabile.

Art. 6 Gli organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 L'Assemblea

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita dai soci.

È convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è valida, in prima e in seconda convocazione, con la presenza della metà dei soci. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza.

L'Assemblea straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è valida in prima e seconda convocazione con la partecipazione della metà degli associati. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza.

Per l'Assemblea straordinaria per modifica statuto, è richiesta la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria per scioglimento dell'Associazione è richiesta la presenza e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ di tutti gli associati.

Ciascun socio, presente in proprio o per delega, non può essere portatore di più di una delega, da conferirsi ad altro socio.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione in qualsiasi modo atto a provare l'avvenuto ricevimento mediante invio e-mail, lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, telefax, telegramma, posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di parola né di voto attivo e passivo.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, secondo le modalità indicate dalla stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- approvare i regolamenti e le relative modifiche;
- approvare le richieste di modifica statutaria;
- approvare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione.
- eleggere il Presidente;
- eleggere i membri del Consiglio Esecutivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- deliberare su atti di indirizzo verso gli associati;
- deliberare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Presidente o dal Consiglio direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- verificare il rispetto da parte dei soci dello Statuto e dei regolamenti.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per gravi motivi o per motivi di opportunità associativa.

L'Assemblea può revocare gli organi sociali elettivi o i singoli componenti degli organi stessi; in tal caso l'organo interessato o il componente dell'organo, può rivolgersi entro trenta giorni, in prima istanza ai Probiviri il cui giudizio non è vincolante, e in seconda istanza, può rivolgersi entro 60 giorni direttamente all'organo superiore di controllo, secondo quanto stabilito dalle normative del Terzo settore.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3- 5 -7 membri;

Nella prima riunione, nomina su segnalazione del Presidente, il segretario e il tesoriere;

Al Consiglio direttivo potrebbe essere presente il delegato dei giovani se in discussione ci sono argomenti che interessano i giovani dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie competenze a uno o più dei propri componenti per la gestione di qualche affare afferente l'amministrazione dell'A.I.C. Regionale Campania.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

Al Consiglio direttivo compete:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- elaborare e dare prima approvazione al Bilancio nei termini stabiliti, prima di proporlo all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- verificare il rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte dei soci;
- nominare, quando è necessario, consulenti e collaboratori esterni dotati di specifica competenza nei settori per cui sono stati chiamati;
- autorizzare stipule di convenzioni o accordi con Istituzioni o enti pubblici e privati e approvare le modalità di attuazione, ratificare gli atti, autorizzare ad accettare donazioni eredità o altro del genere;
- fissare le modalità per il versamento delle quote sociali;
- ratificare nella prima seduta i provvedimenti di urgenza presi dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente tre/quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata da un terzo dei suoi componenti

È costituito validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo non è ammessa la partecipazione per delega.

Le riunioni su decisione del Presidente possono avvenire anche in forma telematica o video conferenza. La mancata partecipazione per tre volte di seguito, senza giustificato motivo, determina la decadenza del Consigliere assente, che verrà deliberata dal consiglio nella successiva riunione.

La variazione del numero dei consiglieri verrà deliberata dall'Assemblea.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene e il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo, in tal caso si procede alle elezioni dell'organo decaduto.

Art. 9 Il Presidente

Il Presidente è il garante dei valori e dei principi statutari dell'Associazione; è il legale rappresentante di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente spetta:

- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- accettare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, donazioni, lasciti testamentari;
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati a livello regionale;
- assumere in caso di necessità e urgenza provvedimenti di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima e successiva riunione degli organi associativi interessati;
- proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Vice presidente, del segretario e del tesoriere anche tra i soci delle associazioni aderenti;
- nominare il rappresentante dei giovani scelto tra quelli proposti dalle associazioni aderenti.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente, sono svolte dal vice presidente del direttivo; in caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo viene temporaneamente sostituito dal vicepresidente fino a nuove elezioni e solo per l'ordinaria gestione.

Art. 10 Collegio dei Revisori

È composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea. I Revisori possono essere anche esterni all'Associazione.

Qualora venga a mancare un componente del Collegio dei Revisori, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene e il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Collegio dei Revisori.

Il collegio può essere formato da esperti esterni, oppure due esterni e uno interno che pongono la loro candidatura come da regolamento

Art. 11 Collegio dei Probiviri

È composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente.

È investito, su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sull'esclusione per gravi motivi del socio, quali che siano le funzioni ricoperte.

Giudica pro bono at aequo senza formalità di procedure.

Il provvedimento emesso non è vincolante.

In caso di decisione non soddisfacente si può ricorrere all'organo di Controllo del Terzo Settore, secondo quanto stabilito all'art. 7.

Qualora venga a mancare un componente del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene e il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Collegio dei Probiviri.

Il collegio può essere formato da esperti esterni oppure da due esterni e uno interno, che pongono la loro candidatura come da regolamento.

I membri del Collegio rispondono direttamente all'Assemblea

Art.12 Cariche elettive, incompatibilità.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate.

Il Presidente può essere eletto consecutivamente per un altro mandato e i consiglieri per altri due.

Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o professionale intrattenuto con l'Associazione.

Il Presidente di un'Associazione aderente, finché dura il proprio mandato non può ricoprire la carica di Presidente del Direttivo Regionale.

Non si può far parte di più di un organo sociale elettivo.

Art. 13 Elezioni degli organi sociali

L'Assemblea approva il regolamento elettorale, dove sono definite le norme e le modalità per il rinnovo delle cariche associative, secondo le indicazioni del presente Statuto.

Gli organi sono eletti tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo devono aver ricoperto incarichi statutariamente rilevanti nella propria Associazione per almeno due anni.

Al momento della candidatura devono essere iscritti come soci volontari in servizio attivo nell'associazione e aver svolto con profitto e regolarità un servizio di volontariato nelle strutture sanitarie e socio sanitarie da almeno un quinquennio senza aver riportato sanzioni disciplinari; inoltre devono possedere comprovate competenze nelle materie richieste per il servizio richiesto e qualità morali tali da garantire trasparenza, imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni.

I candidati devono esibire il proprio curriculum per dimostrare di possedere le qualità richieste per candidarsi negli organi statutari

Art. 14 Esercizio sociale

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Direttivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati dall'Assemblea entro i successivi quattro mesi.

Art. 15 Risorse e Bilanci

Le risorse del V.O.C. Regionale sono costituite da:

quote sociali e contributi degli aderenti;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
attività commerciali marginali;
destinazione di quote imposte (5xmille).

Tutte le risorse economiche devono essere utilizzate per la realizzazione degli scopi statutari.

L'Associazione dovrà impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Art. 16 Scioglimento e devoluzione dei beni

L'AIC Regionale Campania cessa di esistere quando viene a mancare il numero sufficiente dei soci come indicato dalla legge sul Terzo Settore.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le maggioranze previste dalla legge e dalle normative regionali.

I beni saranno devoluti ad altri Enti aventi gli stessi scopi e finalità, salvo diversa destinazione prevista dalla legge del Terzo Settore e dalle leggi regionali.

Art. 17 Copertura Assicurativa

L'Associazione curerà per i propri soci che prestano attività di volontariato, la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato, in modo particolare, se ha agito in maniera difforme alle normative Statutarie.

Art.18 Quota Sociale

La quota associativa è fissata dall'Assemblea.

Essa è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19 disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le norme del codice civile e le disposizioni di leggi vigenti. Il presente Statuto si adeguerà alla normativa dei Decreti Attuativi della Riforma del Terzo Settore e alle normative regionali.